







## ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di medicazione speciale (di seguito anche solo “prodotto”) e la prestazione dei servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:

- **Lotto 7:**

*Voce a – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 10 X 10 CM circa;*

*Voce b – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 15 X 15 CM circa;*

*Voce c – MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA PLACCA 5 X 5 CM circa;*

*Voce d - MEDICAZIONE IN FIBRE GELIFICANTI A BASE DI CELLULOSA NASTRO 2 X 45 CM circa*

per un importo massimo pari a **Euro 782.458,00;**

- **Lotto 14:**

*Voce a - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CAVITARIE PLACCA 10 X 10 CM circa;*

*Voce b - MEDICAZIONI IN SCHIUME DI POLIURETANO AD ALTA ASSORBENZA CAVITARIE PLACCA 5 X 7 CM circa*

per un importo massimo pari a **Euro 46.300,00;**

- **Lotto 22**

*Voce a – MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUMA IN POLIURETANO E ARGENTO 10 X 10 CM circa;*

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI



	del lotto di riferimento, fino a concorrenza di un quinto dell'importo della	
	Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi	
	di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la	
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	<b>ART. 3 - DURATA</b>	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza	
	del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di	
	cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori	
	6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Pagina 6 di 29	

	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del/i prodotto/i ed i servizi connessi	
	per tutta la durata della Convenzione.	
	<b>ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b>	
	1. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni	
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:	
	(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i	
	luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del	
	Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura,	
	sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno	
	essere inviati al Fornitore a mezzo fax, tramite posta elettronica certificata	
	(PEC) o posta elettronica.	
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore	
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel	
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9.	
	<b>ART. 5 – VERIFICHE</b>	
	<b>ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	Pagina 7 di 29	

dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

## ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

## ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in

---

altre parti della Convenzione a:

- |    |  |
|----|--|
| a) | rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A.;  |
| b) | assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;   |
| c) | fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;  |
| d) | conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti; |

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI







**ART. 8 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA**

3. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4 e 5.1. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 8 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 8 del Capitolato Tecnico.

**ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica, pari a:

**LOTTO 7**

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a – DURAFIBER		
Cod.	€ 2,7300	
Voce b – DURAFIBER		
Cod. 66800561	€ 5,0000	460487818A
Voce c - DURAFIBER		
Cod. 66800559	€ 1,9000	
Voce d - DURAFIBER	€ 3,8000	

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

Cod. 66800563		
---------------	--	--

#### LOTTO 14

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - ALLEVYN		
PLUS CAVITY	€ 1,5000	
Cod. 66047573		
Voce b - ALLEVYN		4605164D8A
PLUS CAVITY	€ 1,0000	
Cod. 66047571		

#### LOTTO 22

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG
Voce a - ALLEVYN		46054032C8
AG NON ADHESIVE	€ 3,2000	
Cod. 66800084		
Voce b - ALLEVYN AG		
NON ADHESIVE	€ 6,8000	
Cod. 66800087		
Voce c - ALLEVYN AG		
NON ADHESIVE	€ 8,7000	
Cod. 66800090		

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

I prezzi unitari sopraindicati rappresentano il listino di riferimento per il  
Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza

	non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).	
	2. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di	
	regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere	
	inviare a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail) ai riferimenti	
	indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
	3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.	
	c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione	
	avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono	
	assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi	
	dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	- presso BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.	
	IBAN IT69L0306909400000020240128,	
	- presso BANCA CARIPARMA	
	IBAN IT54R06230016270000003018031;	
	- presso BANCO POPOLARE IBAN IT11C05034323900000000316791;	
	- presso BANCO POSTA IBAN IT33K07601016000000057418204	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono:	
	Pagina 13 di 29	

	- Alessandro Telesforo Antonio Giovanni BANFI CF:	
	BNFLSN63H24G337L;	
	- Guido SALVO CF: SLVGDU65R18D969J.	
5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.		<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
6. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.		
7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.		
8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.		
<b>ART. 10 - PENALI</b>		
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
Pagina 14 di 29		

	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b>  siglato in originale dal Sig. Giorgio  <b>VINCENZI</b>
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 9 lettere a), b) e c) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
	prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
	stabilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale si cui	
	paragrafo 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
	fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali.	
	3. Ferma restando l'applicazione della penale, le Amministrazioni	
	Contraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
	commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	
	l'Amministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  <b>MASSARI</b>
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.	
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3	
	Capitolato Tecnico) e/o per il ritardo nella consegna della reportistica e	
	comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7	
	Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di	
	consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni	
	indicate da S.C.R. – Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere	
	alla stessa la penale di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
		Pagina 15 di 29

<b>ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE</b>			
<b>DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b>			
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo		<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio <b>VINCENZI</b>	
all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno			
essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione			
Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a			
S.C.R. – Piemonte S.p.A..			
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione			
richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi			
dalla ricezione della contestazione stessa.			
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel			
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano			
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare			
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite			
all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.			
2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo <b>MASSARI</b>	
penali di cui all'art. 10 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per			
iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..			
In tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte			
S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione			
della contestazione stessa.			
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel			
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano			
idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare			
l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art.			
			Pagina 16 di 29



[illegible]

	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo	
	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,	
	ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della S.C.R.-	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione	
	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	Pagina 18 di 29	



	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:	
	- esito positivo delle verifiche antimafia;	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	dell'importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- cessione di tutto o parte del Contratto;	
	- per ogni singolo lotto, subappalto non autorizzato;	
	- ingiustificata sospensione della fornitura;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo	
	accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e	
	sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in	
	sede di procedura;	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e	
	Pagina 20 di 29	

	comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso il	
	Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b>  siglato in originale dal Sig. Giorgio  <b>VINCENZI</b>
	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la	
	parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	
	risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  <b>MASSARI</b>
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
		Pagina 21 di 29

	<b>ART. 14 - SUBAPPALTO</b>	
	Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di	
	subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	<b>ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E</b>	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b>  siglato in originale dal Sig. Giorgio  VINCENZI
	<b>REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto	
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i	
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	2. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117	
	D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti	
	al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'effettuazione	
	dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che	
	consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	<b>ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE</b>	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo  MASSARI
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il	
	Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni	
	Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i	
		Pagina 22 di 29



	<b>ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b> siglato in originale dal Sig. Giorgio <b>VINCENZI</b>
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della	
	cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore	
	il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	<b>ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b> siglato in originale dal Dott. Leo <b>MASSARI</b>
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
		Pagina 24 di 29



	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.		
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b>  siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.		
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.		
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.		
	<b>ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI</b>		
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con		
		<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI	
	Pagina 25 di 29		



	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.	<b>SMITH &amp; NEPHEW S.r.l.</b>  siglato in originale dal Sig. Giorgio VINCENZI
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	<b>ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE</b>	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	<b>S.C.R. PIEMONTE S.p.A.</b>  siglato in originale dal Dott. Leo MASSARI
	<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE</b>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	Pagina 27 di 29	

## ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad

eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle

Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di

registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio

di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore

Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del

D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata

l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.

n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## ART. 24 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o

l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di

S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun

caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano

comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di

tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

**SMITH & NEPHEW S.r.l.**

siglato in originale dal Sig. Giorgio

VINCENZI

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

siglato in originale dal Dott. Leo

MASSARI

